



Civile Ord. Sez. 6 Num. 1316 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CARACCIOLIO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 25/01/2016

ORDINANZA

sul ricorso 27271-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

DONADELLI GAETANO;

- *intimato* -

avverso la decisione n. 4187/2012 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA CENTRALE di MILANO del 6/03/2012, depositata
l'08/10/2012;

F.N.

8017
15



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

u . n

Ric. 2013 n. 27271 sez. MT - ud. 25-11-2015
-2-

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

- Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
- letti gli atti depositati,

osserva:

La CTC – sezione regionale di Milano ha accolto il ricorso di Donadelli Gaetano contro la sentenza n.10125/09/1994 della CT di secondo grado Milano che (conformemente alla Commissione di primo grado, salvo per il fatto che quest'ultima aveva revocato le sanzioni inflitte per l'omessa dichiarazione) aveva respinto il ricorso del contribuente ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all'anno 1994, avviso consequenziale a quello emanato nei confronti della società "La.Co.Sid sas" ai fini della tassazione ("per trasparenza") dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla menzionata società.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che "nessun obbligo incombeva sul socio accomandante per quanto concerne i redditi della società che può essere evocato in giudizio solo nel litisconsorzio necessario tra lui e la società partecipata.....Per quanto riguarda le sanzioni, esse per il principio di legalità del sopravvenuto ed ora vigente art.3 del D.L.vo n.472/1997 risulteranno applicabili solo nel caso di colpevolezza accertata ex art.5 D.L.vo n.472/1997".

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, preliminarmente rispetto all'esame dei motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente, occorre porre rilievo sulla questione dell'omessa pronuncia, da parte



del giudice del merito, e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione dell'integrazione del contraddittorio.

Risulta infatti dalla sentenza della Commissione Regionale che questa, pur dando atto che il reddito accertato in capo ai soci è diretta conseguenza di quello accertato per il medesimo anno di imposta a carico della società (e per quanto nessuna espressa censura fosse stata proposta a tale proposito), non ha affatto provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società, salvo un accenno non particolarmente perspicuo contenuto nel contesto della motivazione, da che – peraltro- il giudicante non ha tratto le debite conseguenze.

Ed invero, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe imposto al giudicante di sollevare d'ufficio la questione, indipendentemente dall'espressa censura di parte.

Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi

dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contraddittorio non sia stato integrato –nei confronti dei restanti soci e della società in relazione al reddito della quale dovrà essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci- in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Milano), affinché quest’ultima provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 marzo 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, la decisione deve essere dichiarata nulla.

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso, dichiara nulla la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Milano che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2015

Il Presidente